



SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI PIETRO SANTANGELO**

Prot. PG/2016/656537

10 ottobre 2016

Al Comune di -----  
Inviato tramite PEC

**OGGETTO** Isee corrente nella verifica dei requisiti per inserimento in graduatoria erp e in sede di assegnazione di alloggio erp (vostra richiesta protocollo n. -----).

In relazione alla vostra richiesta di parere di cui all'oggetto, si effettuano le seguenti considerazioni.

Gli alloggi erp sono assegnati ai nuclei in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente<sup>1</sup>, secondo l'ordine di priorità fissato dalla graduatoria erp. L'accertamento della presenza dei requisiti va fatta sia al momento della presentazione della domanda sia in fase di assegnazione dell'alloggio, oltre che nel corso della locazione (art. 24, commi 1 e 2 e art. 33, comma 1, L.R. n. 24/2001).

Per quanto riguarda il requisito del reddito per l'accesso all'erp, il nucleo avente diritto deve avere un ISEE non superiore a 17.154,00 euro ed un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 35.000,00 euro (come indicato nella D.G.R. n. 894/2016).

In via ordinaria l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno precedente la DSU (ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013), ma in presenza di un ISEE in corso di validità l'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. consente, quando ricorrono particolari condizioni legate al lavoro, di calcolare un ISEE corrente, aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o degli ultimi due mesi, da rapportare all'intero anno, in caso di lavoratore dipendente a tempo determinato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, come prevede l'art. 9, comma 3).

L'ISEE corrente può essere calcolato quando:

- la variazione reddituale complessiva del nucleo familiare deve essere superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario;

<sup>1</sup> D.A.L. n. 15 del 2015 e dalla D.G.R. n. 894 del 2016.

- è già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, che rappresenta il termine di riferimento per verificare la consistenza della variazione di reddito di cui sopra;
- la diminuzione reddituale deve essere causata da eventi avversi come la perdita di lavoro.

Inoltre la validità dell'ISEE corrente è di 2 mesi ma, come chiarito dall'INPS<sup>2</sup>, le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE corrente continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore.

In fase di assegnazione dell'alloggio erp il Comune deve verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla disciplina vigente, tra cui il rispetto del valore ISEE di 17.154,00 euro. Tale verifica deve essere fatta prendendo in considerazione l'ISEE valido in quel momento, ossia l'ISEE ordinario oppure l'ISEE corrente, se il nucleo si è trovato nelle condizioni richieste dall'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 per il rilascio di tale ISEE.

Quindi si ritiene che l'amministrazione comunale non solo agisca legittimamente utilizzando l'ISEE corrente, ma non potrebbe fare altrimenti, in quanto l'ISEE corrente sostituisce quello ordinario.

Analogo discorso vale per l'inserimento del nucleo in graduatoria, che dovrà essere valutato con l'ISEE rilasciato (ordinario o corrente) e valido nel momento in cui si richiede la prestazione.

In sintesi, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente, sia nella fase della presentazione della domanda, che in quella della verifica dei requisiti in fase di assegnazione dell'alloggio erp.

Infine una puntualizzazione va fatta al fine di dissipare eventuali dubbi circa il rispetto del principio della parità di trattamento (ossia applicazione delle medesime regole) tra i nuclei che vengono inseriti in graduatoria o valutati in fase di assegnazione con ISEE corrente o ordinario e quindi prendendo a riferimento redditi di anni diversi.

Tale disparità non si configura perché la legge consente di considerare la situazione reddituale più recente (rispetto all'ISEE ordinario) in ragione di particolari motivi (perdita di lavoro ecc.) e ciò è espressione del principio di uguaglianza, per il quale non solo occorre considerare nella stessa maniera situazioni identiche ma anche considerare diversamente situazioni dissimili. Inoltre occorre considerare che l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria quello calcolato ai sensi dell'art. 9 citato, fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza.

Distinti saluti.

Giovanni Pietro Santangelo  
(firmato digitalmente)

---

<sup>2</sup> Dalle F.A.Q del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e Inps.